



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI - TORINO

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA (EROGAZIONE DEI BUONI PASTO)**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del  
28/12/2021**

**Il Presidente**

- PREMESSO** che nella seduta di contrattazione integrativa riferita all'anno accademico 2021/2022 del 20 dicembre 2021 si è raggiunto il pieno accordo sulla corresponsione al personale tecnico-amministrativo che svolga un orario superiore alle 7,12 ore di buoni pasto del valore di € 7,00;
- CONSIDERATO** che l'articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato in ultimo dai commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che a far data dal 1° luglio 2015 «Non concorrono a formare reddito (...) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, aumentato a € 7,00 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- CONSIDERATO** che l'erogazione dei buoni pasto non costituisce pagamento di compensi accessori;
- RAVVISATA** la necessità di delineare un quadro normativo al fine di permettere l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti dell'Accademia;
- VISTO** il decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello Sviluppo Economico relativo al "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5";

**emana il seguente Regolamento:**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti, attraverso l'attribuzione di buoni pasto anche elettronici.
2. Si intende per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche previste dal decreto citato in premessa, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
3. Ha diritto al servizio mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto elettronico, tutto il personale dipendente T.A. con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che effettui nella giornata un orario complessivo superiore alle 7,12 ore, pausa esclusa. Il personale coadiutore avrà diritto alla corresponsione del buono pasto tutte le volte che l'orario prestato superi le 7,12 ore a seguito di necessità comunicate per iscritto dall'Amministrazione.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI - TORINO**

4. Il diritto è connesso alla prestazione effettiva del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio e pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Il conteggio dei buoni spettanti viene effettuato da un sistema elettronico automatizzato sulla base dei rientri effettuati così come risultanti dalle timbrature del badge. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.
5. Per fruire del buono pasto, nel rispetto della normativa vigente, è obbligatoria la pausa per la consumazione del pasto della durata minima di 30 minuti e massima di 60 minuti.
6. La fascia di tempo entro la quale è possibile effettuare la pausa pranzo è quella compresa tra le ore 12,30 (orario minimo di uscita dal servizio) e le ore 14,00 (orario massimo di rientro in servizio).
7. Il valore del buono pasto è di € 7,00 comprensivo degli oneri a carico del dipendente per la parte non esclusa dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
8. In caso di furto, smarrimento o deterioramento imputabili alla condotta del dipendente, non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione di quelli rubati, smarriti o deteriorati.
9. I buoni pasto possono essere utilizzati esclusivamente dai titolari, non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
10. L'erogazione dei buoni pasto è subordinata alla copertura finanziaria e di conseguenza all'approvazione della spesa da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine di chiusura del Bilancio preventivo.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Torino, 19/01/2022  
Prot. n° 176

**IL PRESIDENTE**  
Dr.ssa Paola GRIBAUDO